Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b.1204 (1930), fasc.3-2.3, 11913, Terremoto del Vulture, Campania, Irpinia, Puglie (23 luglio 1930 VIII), sottofasc.2E/7, Provvedimenti governativi, Regio Decreto 9 marzo 1931 n.301, Norme per la concessione dei mutui previsti dal R.D. legge 20 novembre 1930 n.1579 a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del Vulture, Lettera del ministro dei Lavori Pubblici di Crollalanza al Ministero delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 27 settembre 1931*. 1931

Com'è noto a cotesto on. Dicastero, il servizio di concessione di mutui a norma dell'art.18 del R. D. Legge 3 agosto 1930 n.1065, per i lavori di riparazione o di ricostruzione degli stabili di proprietà privata danneggiati o distrutti dal terremoto del Vulture, è stato assunto dal Consorzio per Sovvenzioni Ipotecarie esistente presso il Banco di Napoli.
Detti mutui sono parzialmente garantiti mediante cessione del contributo statale, che com'è noto può raggiungere anche il 60% della spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione, mentre la quota residua trova garanzia nell'ipoteca che l'Istituto mutuante ha diritto di iscrivere sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo, con assoluta prevalenza di grado.
Sta in fatto, per altro, che il servizio di cui trattasi non ha assunto lo sviluppo che sarebbe stato necessario perché lo sforzo compiuto dallo Stato per la rapida rinascita dei paesi danneggiati fosse favorito da adeguato concorso dell'attività privata. I sussidi finora concessi per riparazioni o ricostruzioni di case private, ammontano a 48 milioni e riguardano, cioè, un importo di lavori periziati per circa 120.000.000.
Ora gli accertamenti da me disposti hanno messo in evidenza che a tutto agosto p.p. solo 1524 domande di mutuo erano state presentate al Consorzio per un complessivo ammontare di L. 21.600.000 e di queste ben 168 erano state ritirate prima che su di esse fosse adottata alcuna decisione ed altre 99 avevano formato oggetto di rinuncia da parte degli interessati pur essendo state accolte dal Consorzio. Aggiungasi che delle domande presentate 423 erano ancora in deliberazione alla data suddetta e per altre 490, quantunque già accolte in massima, non erano stati stipulati i relativi contratti essendo in corso di completamento gli atti di istruttoria tecnica e legale.
Ì evidente come in complesso il servizio proceda con una lentezza che non può non ripercuotersi, e si ripercuote in fatto, sullo sviluppo delle costruzioni private. Le cause dell'inconveniente sono da ascrivere in parte ad apatia, incapacità o incomprensione degli stessi interessati in favore dei quali ho perciò sollecitato opportuna assistenza da parte delle organizzazioni competenti; ma lo ostacolo maggiore al concretamento delle operazioni di mutuo va peraltro ricercato nel fatto che il Consorzio non accetta la valutazione degli immobili da riparare o da ricostruire fatta da questa Amministrazione a norma di legge ai fini della concessione del sussidio, ma procede normalmente a nuovi accertamenti tecnici a mezzo di propri periti.
Ora per quanto concerne i fabbricati da riparare la differenza fra le due valutazioni (quella fatta da questa Amministrazione ai fini della concessione del sussidio e quella fatta dai tecnici del Consorzio) non impedisce generalmente l'operazione di mutuo, in quanto la spesa occorrente per la riparazione rientra nella maggior parte dei

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

casi nel limite della garanzia offerta dall'immobile, pure con la più restrittiva valutazione ammessa dall'Istituto mutuante.
In relazione, peraltro, alle differenze di valutazione, qualche proprietario ha richiesto di offrire garenzie complementari su altri immobili; ma per queste garenzie il Consorzio ha ritenuto - e a mio parere giustamente - che non fossero applicabili le norme speciali che per i mutui relativi agli stabili danneggiati consentono particolari benefici fiscali e privilegi. Né converrebbe consentire l'estensione di siffatti benefici e privilegi, perché a parte ogni altra ragione sarebbe ingiusto consentire ipoteche privilegiate su beni non colpiti dal terremoto, con menomazione quindi dei diritti che terzi creditori già avessero sugli stabili medesimi.
Ma se la differenza di valutazione non ha grande influenza quando si tratti di semplici lavori di riparazione, diverso è il caso per quanto concerne le ricostruzioni. Non può negarsi che assai scarsa è la garanzia offerta da casette site per la maggior parte in centri rurali e destinati ad abitazione degli stessi proprietari, cosicché in caso di subastazione il collocamento non potrebbe avvenire che a condizioni disastrose.
Appare perciò non infondata la preoccupazione del Consorzio di premunirsi contro eventuali perdite con rigorosi accertamenti circa il valore veniale dell'immobile e ben s'intende come questo risulti il più delle volte notevolmente inferiore alla quota della spesa di ricostruzione non coperta da sussidio statale. E d'altra parte da colloqui avuti recentemente con il rappresentante del Consorzio, risulta che questo non intende decampare dai criteri stabiliti dal regolamento del Banco di Napoli per la concessione di mutui fondiari. Ora siffatta situazione non può essere superata se non mettendo il Consorzio in condizione di usare maggiore correntezza e a tal uopo occorre che lo Stato gli offra suppletiva garanzia a quella che può essere costituita dall'ipoteca sull'immobile. D'altra parte il concetto di un intervento statale a garanzia degli Istituti mutuanti, in operazioni del genere, è già ammesso, sotto forme diverse, dalla legislazione in materia. L'art.265 del T.U. delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 e analoghe disposizioni adottate in occasione di terremoti successivi, stabiliscono anzi, com'è noto, che la quota del contributo statale nello ammortamento dei mutui sia senz'altro costantemente aumentata del 10% a reintegro delle eventuali perdite degli istituti mutuanti.
Più conveniente per altro e più equo riterrei nel caso in ispecie che entro un limite massimo (che potrebbe fissarsi nella misura di un decimo dell'importo globale delle operazioni di mutuo compiute appunto per ricostruzioni) lo Stato garantisse il Consorzio delle effettive perdite che dovesse subire.
Un siffatta norma assai meno favorevole, come vedesi, di quella adottata pei mutui dipendenti dal terremoto del 1908 e successivi, non potrebbe riuscire che di limitatissimo onere per l'Erario che interverrebbe solo per quella minima parte dei crediti del Consorzio che non fosse possibile coprire mediante alienazione dell'immobile ipotecato.
Ì infatti da tener presente che di analogo trattamento già gode lo stesso Consorzio in applicazione dell'art.43 della legge 19 luglio 1906, n.390 per i mutui concessi ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio e, a quanto risulta, le perdite che lo Stato dovrebbe accollarsi per tali mutui risulta di L. 900 appena.
Insomma la garanzia statale verrebbe ad avere un valore più formale che sostanziale, e avrebbe il precipuo scopo di mettere il Consorzio in condizioni di usare criteri meno rigorosamente restrittivi senza tuttavia derogare a norme fondamentali della sua amministrazione.
Per le esposte considerazioni ritengo che la concessione dell'accennata garenzia statale, nei limiti da me proposti mentre riuscirebbe di notevolissimo vantaggio allo sviluppo delle ricostruzioni private potrebbe essere concessa

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK
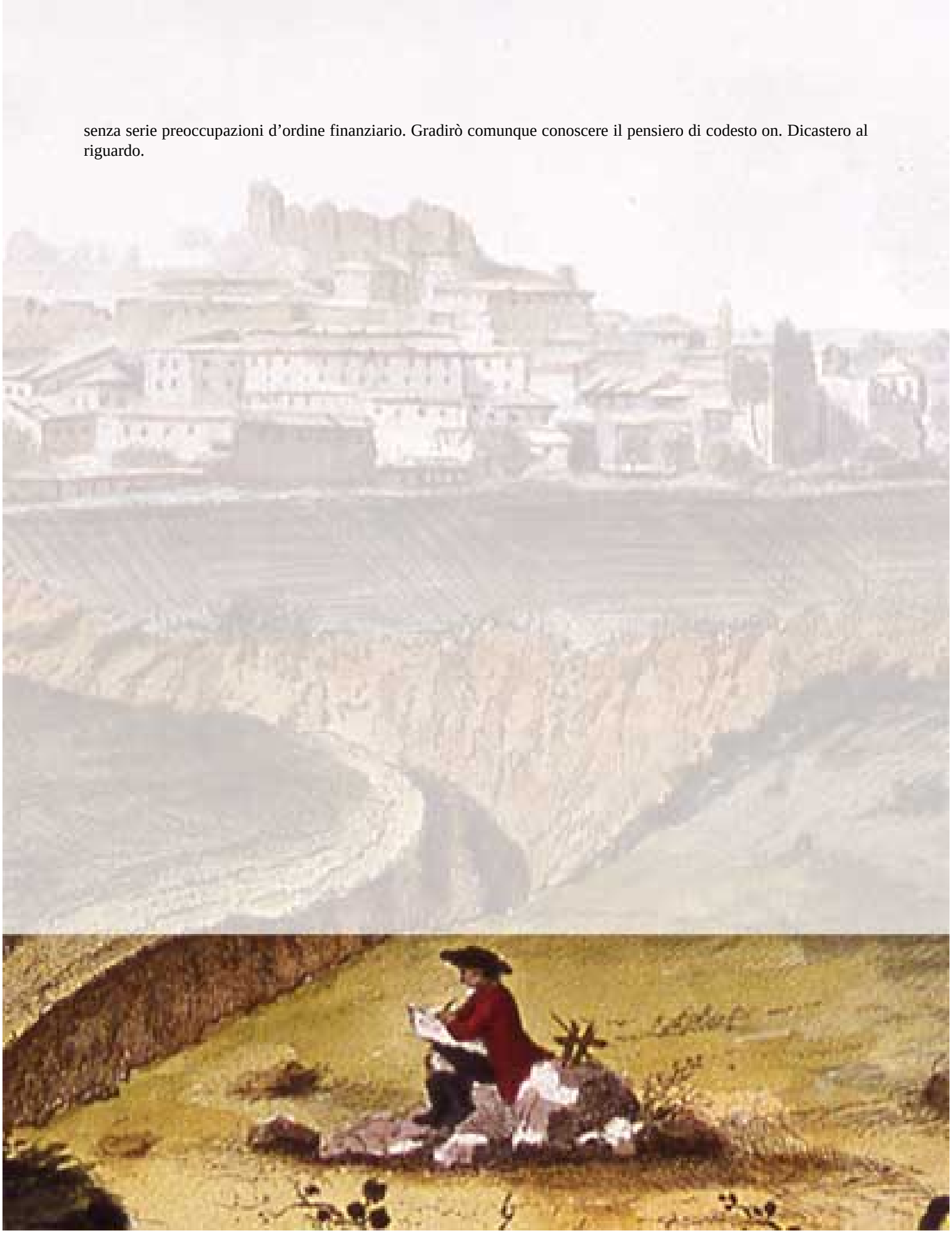
senza serie preoccupazioni d'ordine finanziario. Gradirò comunque conoscere il pensiero di codesto on. Dicastero al riguardo.